Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma Lunedì, 16 agosto 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1369.
Riordinamento della Regia accademia d'arte drammatica, con sede in Roma . . . . Pag. 3086

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1370.
Iscrizione nel naviglio ausiliario dello Stato delle motonavi « Adriatico » e « Barletta » . . . . Pag. 3087

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1371.
Sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le provincie di Milano e di Pavia in dipendenza dell'aggregazione del comune di Cantonale a quello di Chignolo Po Pag. 3088

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 1372.
Convalidazione dell'avvenuta costituzione di unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in rapporto al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199. Pag. 3088

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1373.
Ammissione dei maestri che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale al concorso a posti di direttore didattico in prova . . . . Pag. 3088

REGIO DECRETO 23 luglio 1937-XV, n. 1374.
Unificazione degli Uffici di conciliazione nella città di Alessandria . . . . Pag. 3089

REGIO DECRETO 28 aprile 1937-XV, n. 1375.
Soppressione di n. 302 Fabbricerie site in provincia di Genova. Pag. 3089

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 agosto 1937-XV.
Divieto di esportazione e di riesportazione verso qualsiasi destinazione dei derivati del frumento . . . . Pag. 3089

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1937-XV.
Restituzione della tassa di scambio sulla esportazione dei prodotti di fibra artificiale dal 1° luglio al 31 dicembre 1937. Pag. 3090

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1937-XV.
Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza e di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Rappresentanza generale della Società francese di assicurazione « L'Abeille », con sede in Milano . . . . Pag. 3090

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione a porre in vendita acqua minerale naturale sotto il nome di « Panna » . . Pag. 3090

Ministero delle finanze:
Ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni provinciali delle Dogane e imposte indirette, al 1° gennaio 1937-XV. Pag. 3091
Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, al 1° gennaio 1937-XV. Pag 3091

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Proroga delle funzioni del commissario straordinario, del commissario aggiunto e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Roma . . . . Pag. 3091
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Banco G. Cipriani Avolio in Pacentro (Aquila). . . Pag. 3091

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici: Esito del concorso per un altorilievo sulla facciata principale della Caserma della M.V.S.N. in Bari. Pag. 3091

Regia prefettura dell'Istria: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto . . . . Pag 3091

Regia prefettura di Udine: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto . . . . . . Pag. 3092

Regia prefettura di Padova: Rettifica di nome relativo al vincitore del concorso a posti di medico condotto. . Pag. 3092

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 189 del 16 agosto 1937-XV:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 8.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1369.

Riordinamento della Regia accademia d'arte drammatica, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882;
Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Veduto il R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 527;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerata l'assoluta ed urgente necessità di modificare l'ordinamento della Regia accademia d'arte drammatica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze e per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia accademia d'arte drammatica ha il fine di formare attori e registi del teatro drammatico.

Il suo funzionamento è disciplinato dallo statuto da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, e con quello per la cultura popolare, a norma dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 2.

Alla Regia accademia d'arte drammatica sono preposti:
il presidente, la Commissione artistica, il direttore, il Consiglio dei professori.

Art. 3.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito quello per la cultura popolare.

Art. 4.

La Commissione artistica è presieduta dal presidente dell'Accademia ed è composta di cinque membri, nominati dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per la cultura popolare.

Tre di essi sono prescelti, rispettivamente, su designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo e della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo, fatta attraverso il Ministero delle corporazioni.

I componenti della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 5.

Il direttore è assunto in seguito a pubblico concorso o per nomina senza concorso, secondo le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione artistica.

Quando manchi il titolare del posto di direttore, il Ministro può affidare per incarico l'ufficio di direttore ad uno degli insegnanti.

Art. 6.

Alla tabella del personale insegnante dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia d'arte drammatica, approvata con R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, e modificata dal R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, sono sostituite le tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Gli attuali professori di ruolo della Regia accademia di arte drammatica sono dispensati dal servizio a decorrere dal 1° luglio 1937-XV, a meno che non siano nominati ad altri posti di ruolo dalla stessa data.

Per l'insegnamento della regìa e della recitazione, il presidente provvederà a scritturare, per la durata dell'anno scolastico, artisti di riconosciuto valore, secondo le consuetudini vigenti per contratti del genere. La spesa graverà sulla dotazione dell'Accademia.

Agli altri insegnamenti, ed all'ufficio di suggeritore per le esercitazioni sceniche, si provvede sempre con incaricati, ai quali possono essere assegnate retribuzioni superiori a quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per gli Istituti d'istruzione artistica.

Tali retribuzioni saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e graveranno sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Al primo anno di corso dell'Accademia si è ammessi in seguito ad esami.

Il Ministro, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione all'esame.

Art. 8.

I programmi per l'ammissione all'Accademia, quelli degli studi e quelli degli esami di promozione e di licenza sono stabiliti con decreti del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 9.

Sono istituite presso la Regia accademia d'arte drammatica 24 borse di studio. Dodici di esse sono di L. 800 mensili ciascuna, per nove mesi, e sono destinate ad allievi o ad allieve che abbiano la famiglia con residenza fuori di Roma. Le altre borse sono di L. 400 mensili ciascuna, pure per nove mesi, e sono destinate ad allievi o ad allieve le cui famiglie abbiano la residenza in Roma o fuori di Roma.

Tali borse si conseguono in seguito a concorso per esami, con le norme che saranno stabilite volta per volta dal Ministro per l'educazione nazionale nel relativo bando.

L'ammissione degli stranieri al concorso è subordinata all'autorizzazione del Ministro.

Il Ministro per l'educazione nazionale, su proposta del presidente, può disporre con proprio decreto la cessazione dal godimento delle borse per gli allievi e le allieve che non seguano i corsi con sufficiente profitto e non siano esemplari per frequenza, diligenza e moralità.

Il presidente può punire con multe sino a L. 20 gli allievi forniti di borse di studio che si rendano colpevoli di mancanze disciplinari.

L'importo delle multe è versato all'Erario.

Art. 10.

Ogni anno, i tre allievi che conseguano con le migliori classificazioni il diploma di licenza della Regia accademia d'arte drammatica, hanno il diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato.

Art. 11.

Per il funzionamento della Regia accademia d'arte drammatica sono stanziate L. 470.000 in ciascun esercizio finanziario, a decorrere da quello 1937-38.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con quelle del presente decreto-legge.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 83. — MANCINI.

TABELLA A.

Personale insegnante dei Regi conservatori di musica.

Gruppo A.

Numero dei posti		Qualifica	Grado	
4		Direttore di 1ª classe	5°	
3	(1)	» » 2ª »	6°	
10		Professore » 1ª »	7°	iniziale
—		» » 2ª »	8°	»
37	(2)	» » 3ª »	9°	»
3		Bibliotecario	9°	»
76	(3)	Professore di 4ª »	10°	»
80	(4)	» » 5ª »	11°	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(1) Uno dei quali da lasciare temporaneamente vacante, ai sensi del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.

(2) Tre dei quali aventi carattere transitorio, ai sensi del R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1757, e del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.

(3) Uno dei quali avente carattere transitorio, ai sensi del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.

(4) Uno dei quali avente carattere transitorio, ai sensi del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529.

TABELLA B.

Ruolo organico della Regia accademia d'arte drammatica.

Numero dei posti	Qualifica	Gruppo	Grado
1	Direttore	A	5°

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1370.
Iscrizione nel naviglio ausiliario dello Stato delle motonavi « Adriatico » e « Barletta ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto, in data 19 luglio 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1929-VII, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 9 marzo 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1937-XV, riguardante autorizzazione a noleggiare due motonavi da iscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le motonavi « Adriatico » e « Barletta » rispettivamente di stazza lorda tonnellate 1976,15 e 1974,69, inscritte al Compartimento marittimo di Bari, di proprietà della Società anonima di navigazione « Adriatica » con sede a Venezia, noleggiate per le esigenze delle Forze armate, sono temporaneamente inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « Navi da crociera », a decorrere dal 20 marzo 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1371.

Sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le provincie di Milano e di Pavia in dipendenza dell'aggregazione del comune di Cantonale a quello di Chignolo Po.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 846, con la quale il comune di Cantonale, già appartenente alla provincia di Milano, venne aggregato al comune di Chignolo Po in provincia di Pavia;

Vedute le deliberazioni dei Rettorati provinciali di Milano e di Pavia, rispettivamente in data 18 luglio e 14 settembre 1936-XIV, concernenti la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le due Provincie in dipendenza della variazione di circoscrizione sopra ricordata;

Veduti i pareri favorevoli espressi dalla Giunta provinciale amministrativa di Milano in adunanza del 12 agosto 1936-XIV e dalla Giunta provinciale amministrativa di Pavia in quella del 5 ottobre successivo;

Veduto l'art. 17, ultimo capoverso, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le provincie di Milnao e di Pavia, in dipendenza dell'aggregazione del comune di Cantonale a quello di Chignolo Po, sarà provveduto in conformità delle surriferite deliberazioni dei rispettivi Rettorati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 70. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 1372.

Convalidazione dell'avvenuta costituzione di unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in rapporto al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, relativo all'istituzione di grandi unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere nei reparti mobilitati per le esigenze delle Colonie dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio esercito;

Visto il R. decreto 16 luglio 1936-XIV, n. 1786, relativo alla costituzione di unità delle varie armi del Regio esercito e di unità della M.V.S.N.;

Considerata la necessità di convalidare l'avvenuta costituzione di unità di Camicie Nere previste dall'art. 1 del R. decreto-legge n. 2199 predetto, in aggiunta a quelle costituite con l'art. 3 del R. decreto 16 luglio 1936-XIV, n. 1786, precitato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per le finanze, sentito il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In relazione all'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, è autorizzata, con la decorrenza per ciascuna di esse indicata, la costituzione delle seguenti unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale:

UNITÀ CC. NN.	DATA DI COSTITUZIONE	FORMAZIONE
3 battaglioni CC. NN. per le retrovie	1 gennaio 1936 . . .	Comando - 3 compagnie fucilieri CC.NN.
1 legione CC. NN. . .	18 giugno 1936. . . .	Comando - 3 battaglioni CC. NN.
1 legione ferroviaria .	15 agosto 1935. . . .	Comando di legione - 3 coorti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1373.

Ammissione dei maestri che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale al concorso a posti di direttore didattico in prova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577;

Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, numero 1297;

Veduto il R. decreto 5 febbraio 1934-XII, n. 461;

Ritenuta la necessità di portare alcune modificazioni di carattere transitorio alle disposizioni vigenti sui concorsi a posti di direttore didattico contenute nel testo unico e nel regolamento sopra citati;

Veduto l'art. 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo concorso a posti di direttore didattico, che sarà bandito dopo l'entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi, ferme restando le altre condizioni stabilite dal regolamento, anche i maestri sforniti del diploma di abilitazione alla direzione didattica, purchè dimostrino di aver partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

Ad essi sarà riservato un quinto dei posti maschili messi a concorso.

Art. 2.

I candidati di cui all'articolo precedente, i quali, pur avendo superato gli esami, non potranno esser compresi nella graduatoria dei vincitori, conseguiranno il diploma di abilitazione alla direzione didattica.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 47. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 luglio 1937-XV, n. 1374.

Unificazione degli Uffici di conciliazione nella città di Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 30 marzo 1936-XIV del podestà di Alessandria, con la quale si chiede che, essendo state unificate le due preture di quel Comune, anche i due Uffici di conciliazione ivi esistenti siano riuniti in unico Ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I due Uffici di conciliazione del comune di Alessandria sono riuniti in unico Ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 aprile 1937-XV, n. 1375.

Soppressione di n. 302 Fabbricerie site in provincia di Genova.

N. 1375. R. decreto 28 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione di n. 302 Fabbricerie delle Chiese situate in provincia di Genova e comprese nella giurisdizione delle Diocesi di Acqui, Bobbio, Chiavari, Luni, Savona, Tortona e Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 agosto 1937-XV.

Divieto di esportazione e di riesportazione verso qualsiasi destinazione dei derivati del frumento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE,
PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580;
Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1273, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 223;

Determina:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella *B* « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	Denominazione delle merci
ex 47	Biscotti da té
70 *a*)	Farine di frumento
71	Semolino
72	Paste di frumento
ex 73	Biscotto di mare

A termini dell'art. 10, comma 2°, del citato R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, il divieto si estende alla riesportazione dei suindicati prodotti, a scarico di bollette di temporanea importazione di frumento, ancorchè già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, tanto se effettuata verso Paesi esteri, quanto verso i territori extradoganali, le Colonie ed i Possedimenti italiani.

La disposizione del precedente capoverso è altresì applicabile nei riguardi della crusca, già colpita da divieto con decreto Ministeriale 31 ottobre 1935.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(2849)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1937-XV.

Restituzione della tassa di scambio sulla esportazione dei prodotti di fibra artificiale dal 1° luglio al 31 dicembre 1937.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati, dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0,50 per cento del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dal 1° luglio al 31 dicembre 1937 il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di fibra artificiale (rayon) indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 2,10 per ogni chilogrammo di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'articolo 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 215 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(2783)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1937-XV.

Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza e di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Rappresentanza generale della Società francese di assicurazione « L'Abeille », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Rappresentanza generale nel Regno, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille », intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza e di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private sul nuovo testo delle condizioni generali di polizza presentato dalla suddetta rappresentanza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza e le seguenti tariffe di assicurazione, presentate dalla Rappresentanza generale nel Regno, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione sulla vita « L'Abeille », in sostituzione di tutte le condizioni generali di polizza e delle corrispondenti tariffe, attualmente in vigore, che restano così abrogate:

a) tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

b) tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

c) tariffa relativa all'assicurazione combinata, a premio annuo, di un capitale pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga, e di una rendita vitalizia di importo uguale al premio, pagabile all'epoca prestabilita;

d) tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza;

e) tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o non a tale epoca all'assicurato.

Roma, addì 5 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2786)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione a porre in vendita acqua minerale naturale sotto il nome di « Panna ».

Con decreto Ministeriale 1° maggio 1937-XV il signor Antonio Evangelisti è stato autorizzato a porre in libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Panna » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Scarperia alle stesse condizioni di cui ai precedenti decreti Ministeriali 16 maggio 1929 e 4 dicembre 1932.

(2802)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni provinciali delle Dogane e imposte indirette, al 1° gennaio 1937-XV.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni provinciali delle Dogane e imposte indirette, secondo la situazione al 1° gennaio 1937-XV.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2804)

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, al 1° gennaio 1937-XV.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si avverte che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, con la situazione al 1° gennaio 1937.

(2805)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario, del commissario aggiunto e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 febbraio 1937-XV, n. 45, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di Risparmio di Roma;

Veduto il proprio provvedimento in data 22 febbraio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 25 febbraio 1937-XV, n. 47, col quale si è nominato il commissario straordinario, il commissario aggiunto e il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Cassa predetta;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio succitata;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario, del commissario aggiunto e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa di risparmio di Roma, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono prorogate di sei mesi a decorrere dal 22 agosto 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2801)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Banco G. Cipriani Avolio in Pacentro (Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 maggio 1936-XIV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 maggio 1936-XIV, n. 121, col quale è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco G. Cipriani-Avolio, in Pacentro (Aquila) e la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Considerato che il rag. Giuseppe Rossini, nominato membro del Comitato di sorveglianza del predetto Banco, con provvedimento in data 27 maggio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 2 giugno 1936-XIV, n. 127, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

In conformità del disposto dell'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Ferruccio Pizzi fu Natale è nominato membro del Comitato di sorveglianza del Banco G. Cipriani Avolio in Pacentro (Aquila), in sostituzione del rag. Giuseppe Rossini, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2836)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito del concorso per un altorilievo sulla facciata principale della Caserma della M.V.S.N. in Bari.

Il concorso indetto dal soppresso Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Bari, per la esecuzione e messa in opera di un autorilievo in bronzo sulla facciata principale della caserma della M. V. S. N. è stato dichiarato di nessun effetto, non essendo stato prescelto alcuno dei bozzetti presentati.

(2808)

REGIA PREFETTURA DELL'ISTRIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia dell'Istria al 30 novembre 1935-XIV, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa, così formulata:

Spanò Salvatore, titoli punti 3,45; prove punti 48; totale punti 51,45;

Pellegrini Alessandro, titoli punti 5,68; prove punti 45,50; totale punti 51,18;

Lusetti Ugo, titoli punti 4,77; prove punti 46; totale punti 50,77;

Turchetti Aldo, titoli punti 1,36; prove punti 45; totale punti 46,36;

Tufani Luigi, titoli punti 7,72; prove punti 37,50; totale punti 45,92;

Dolce Gaetano, titoli punti 7,09; prove punti 36; totale punti 43,09;

Iacovini Raffaele, titoli punti 4,36; prove punti 35; totale punti 39,36.

La graduatoria sopra descritta sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali delle provincie di Trieste e dell'Istria e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pola, addì 2 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: SERRA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia dell'Istria al 30 novembre 1935-XIV, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV;
Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per concorso al posto di medico condotto vacante nel Comune a fianco di ciascuno di essi indicato:

1. Spanò Salvatore - Isola d'Istria;
2. Turchetti Aldo - Lussinpiccolo (Sansego).

Il presente decreto, unitamente alla graduatoria di merito, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali delle provincie di Trieste e dell'Istria e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pola, addì 2 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: SERRA.

(2823)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso numero 8209-III-S in data 17 febbraio 1936 col quale veniva indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1935;
Veduto il decreto 16 febbraio 1937 del Ministero dell'interno, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1937-XV col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Veduta la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Veduti gli articoli 23 e 55 del Regolamento di concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935 n. 281 nonchè l'art. 69 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto, vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1935, nell'ordine sottoindicato:

1. Dott. Frizzi Leopoldo	con punti 69.681	su 100
2. Dott. D'Andrea Alessandro	» 62.977	»
3. Dott. Levi Leo	» 62.090	»
4. Dott. Tonicelli Pietro	» 60.522	»
5. Dott. Janigro Guido	» 58.340	»
6. Dott. Menichella Donato	» 58.045	»
7. Dott. Piva Angelo Aristide	» 57.409	»
8. Dott. Tasso Guglielmo	» 54.931	»
9. Dott. Lembo Vittorio	» 54.113	»
10. Dott. Della Giustina Romeo	» 53.795	»
11. Dott. Zanini Enzo	» 53.636	»
12. Dott. Casalino Vito	» 52.954	»
13. Dott. Selleri Pio Umberto	» 52.136	»
14. Dott. Sticchi Antonio	» 50.636	»
15. Dott. Rainisio Matteo	» 50.454	»
16. Dott. Tapparini Cesare	» 49.500	»
17. Dott. Tosselli Manlio	» 49.181	»
18. Dott. Turchetti Aldo	» 48.818	»
19. Dott. Musumeci Nicolò	» 48.090	»
20. Dott. Cariglia Michele	» 41.204	»
21. Dott. Mastronardi Gioacchino	» 40.931	»
22. Dott. Del Gobbo Giorgio	» 38.545	»
23. Dott. De Apollonia Giovanni	» 37.590	»
24. Dott. Brenelli Stefano	» 37.363	»
25. Dott. Colombini Antonio	» 36.613	»
26. Dott. Zannier Giovanni	» 36.181	»
27. Dott. Vitagliano Feliciano	» 36.045	»
28. Dott. Peloso Gaspari Eliodoro	» 35.681	»

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Udine, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Spilimbergo, Lusevera, Forgaria e Pravisdomini.

Udine, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

Il Prefetto: TESTA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso numero 8209/III-S in data 17 febbraio 1936 col quale veniva indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1935;
Veduto il decreto 16 febbraio 1937 del Ministero dell'interno, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1937-XV col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Veduta la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Veduto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti;
Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

1. Il dott. Frizzi Leopoldo da Padova è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto di Spilimbergo (1° Reparto);
2. Il dott. Levi Leo da Codroipo è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto di Pravisdomini;
3. Il dott. Tonicelli Pietro da Paularo è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto di Forgaria;
4. Il dott. Janigro Guido da Tarcento è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto di Lusevera.

Il concorrente dott. D'Andrea Alessandro da Spilimbergo non è dichiarato vincitore perchè ha concorso esclusivamente per il posto di medico condotto di Spilimbergo, già assegnato al dott. Frizzi Leopoldo che lo precede in graduatoria.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Spilimbergo, Lusevera Forgaria e Pravisdomini.

Udine, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

Il prefetto: TESTA.

(2826)

REGIA PREFETTURA DI PADOVA

Rettifica di nome relativo al vincitore del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il proprio decreto in data 26 giugno u. s. n. 1486/1204 con cui si approva la graduatoria dei candidati al concorso a 4 posti di medico condotto bandito in data 5 febbraio 1936;
Ritenuto che il candidato Menichella Donato Luigi è stato erroneamente indicato solo col nome di Luigi nella graduatoria suddetta;

Decreta:

Il decreto prefettizio in data 26 giugno 1937-XV, n. 1486/1204 è rettificato nel senso che invece di leggersi Menichella Luigi al numero progressivo 17 della graduatoria dei candidati idonei al concorso di cui in premessa, deve leggersi « Menichella Donato Luigi.

Padova, addì 7 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il prefetto*: VANDELLI.

(2828)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.